

Allegato "A" al Verbale di assemblea straordinaria dell'8 giugno 2019

*Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e art. 26 DLgs 105/2018*

**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**

**"ASSOCIAZIONE COAGULOPATICI EMOFILICI PIEMONTESI "MASSIMO CHESTA" ODV"**

**ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE COAGULOPATICI EMOFILICI PIEMONTESI "MASSIMO CHESTA" ODV", siglabile "ACEP ODV".
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
- 3) La durata dell'ACEP ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 e 18 dello Statuto.

**ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITÀ**

- 1) L'ACEP ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di aiutare e sostenere tutti i soggetti affetti da malattie emorragiche congenite (MEC), e dei loro parenti. L'Associazione, inoltre, intende rappresentare a livello regionale le istanze, i bisogni, le necessità e le aspirazioni dei malati, sia a livello medico-scientifico sia a livello socio-culturale, promuovendo, inoltre, la tutela dei loro diritti.
- 2) L'ACEP ODV promuove inoltre le conoscenze sulle coagulopatie e sull'assistenza medica, con l'obiettivo di migliorare e tutelare lo studio, la terapia e l'assistenza ai pazienti affetti da malattie emorragiche e coagulopatiche, e alle loro famiglie.

**ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ**

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ACEP ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere: **A** (*"interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5*

*febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”); I (“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”); W (“promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).*

- 2) Nello specifico l’ACEP ODV intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
  - a. concorrere con altre Associazioni e/o con la Federazione delle Associazioni Emofilici e gli altri enti di promozione sociale e di tutela dei diritti umani, civili e sociali, alla tutela della salute e degli interessi dei pazienti coagulopatici ed emofilici e delle loro famiglie;
  - b. operare per risolvere i problemi medici e sociali, e fornire l’assistenza anche in sede legale alle persone affette da malattie emorragiche congenite;
  - c. coordinare, sostenere e rappresentare gli assistiti emofilici dinanzi alle istituzioni;
  - d. attività promozionale, affinché gli assistiti ricevano tempestivamente tutte le informazioni di carattere medico, sociale, giuridico di cui l’associazione viene a conoscenza;
  - e. attività di divulgazione scientifica, di formazione e di informazione avvalendosi anche di esperti del settore, Comitati medici scientifici, e attività di stimolo dei Centri medici e dei centri di ricerca scientifica;
  - f. istituzione ed erogazione di borse di studio finalizzate allo studio, all’assistenza e alla cura dei pazienti affetti da malattie emorragiche e coagulopatiche;
  - g. attività di promozione sociale, organizzando tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari ed altro, comunque di interesse solidaristico e di utilità sociale per i pazienti affetti da malattie emorragiche congenite e loro famigliari e per la diffusione di tematiche relative alla tutela dei diritti dei malati;
  - h. attività editoriale, realizzando pubblicazioni, riviste o quant’altro possa aiutare a diffondere la conoscenza dei bisogni dei malati;
  - i. attività associativa, mediante incontri, manifestazioni in occasione di momenti di raggruppamento e socializzazione.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ACEP ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) L’ACEP ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

- 5) Qualora l'Associazione dovesse esercitare attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti e al volontario possono solo essere rimborsate dall'ACEP ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7) Le spese sostenute dal volontario e dall'aderente possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 8) Ogni forma di rapporto economico con l'ACEP ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9) L'ACEP ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 10) L'ACEP ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **ARTICOLO 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'ACEP ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. contributi pubblici e privati;
  - c. donazioni e lasciti testamentari;
  - d. rendite patrimoniali;
  - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g. entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
  - h. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 3) L'esercizio sociale dell'ACEP ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di

aprile dell'anno successivo, unitamente al bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ACEP ODV almeno 7 giorni prima dell'assemblea, e può essere consultato da ogni associato.

- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ACEP ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ARTICOLO 5 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ACEP ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividano e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi e delle finalità dell'Organizzazione e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'ACEP ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto, che deve essere comunicato in forma scritta.

## **ARTICOLO 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

- 1) L'ammissione a socio è regolata in conformità a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. E' deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 2) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato entro 60 giorni dalla data di deliberazione il rigetto, che deve essere sempre motivato. Avverso la deliberazione di rigetto pronunciata dal Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro e non oltre i successivi 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, presentare ricorso all'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 3) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dall'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ACEP ODV;
  - b. per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
  - c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
  - d. per persistenti e gravi violazioni degli obblighi statutari.

- 5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ACEP ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ACEP ODV.

## **ARTICOLO 7 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ACEP ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ACEP ODV;
    2. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    3. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    4. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
  - b) I soci sono obbligati:
    1. ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ACEP ODV;
    3. al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1) Sono organi dell'ACEP ODV:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente.

## **ARTICOLO 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare in Assemblea più di tre associati e non può, pertanto, ricevere più di tre deleghe.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Nel corso delle adunanze l'Assemblea può eleggere un Segretario, che svolge la funzione di verbalizzante.
- 7) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Inoltre, deve essere convocata quando almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati aventi diritto di voto, con richiesta motivata, ne ravvisino la necessità.
- 8) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione con almeno 8 giorni di anticipo dalla data indicata di riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 9) In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 10) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

## **ARTICOLO 10 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

- 1) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Organizzazione ed inoltre:
  - a. approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);

- e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
  - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti o comunque secondo quanto stabilito dal regolamento relativo alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo;
  - i. approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - k. delibera sull'esclusione dei soci;
  - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;
  - m. delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
  - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, commi 6 e 7, dello Statuto;
  - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 4) Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) Per le deliberazioni riguardanti l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre la presenza ed il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva in prima convocazione eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con almeno la presenza di due terzi degli associati intervenuti o rappresentati e la decisione viene deliberata a maggioranza dei presenti.

## **ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove consiglieri scelti fra i soci, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci. Nel Consiglio Direttivo deve essere garantita la presenza dei soci coagulopatici o loro parenti e affini fino al 2° (secondo) grado.
- 3) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando il primo tra i non eletti o secondo i criteri previsti dal regolamento interno, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede mediante elezione al rinnovo dell'intero organo. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non sia presente ad almeno a tre riunioni annue consecutive, sarà dichiarato decaduto.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.  
In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - a. formulare le direttive generali dell'azione dell'Associazione e stabilire i programmi annuali da sottoporre all'Assemblea;
  - b. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - h. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  - l. designa di volta in volta uno o più membri a partecipare a congressi nazionali ed internazionali, concernenti i problemi dei coagulopatici e redige di tali congressi una relazione che sarà conservata agli atti.
- 8) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 13) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

### **ARTICOLO 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- 3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 4) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 14 – IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
- 5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

### **ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO**

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 5) L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

#### **ARTICOLO 16 – COMITATI TECNICI**

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.
- 2) Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei Comitati e ne nomina il coordinatore.
- 3) L'ACEP ODV può avvalersi, in particolare, di un Comitato medico-scientifico, costituito da medici specializzati nello studio delle coagulopatie e di patologie ad esse correlate.

#### **ARTICOLO 17 – LIBRI SOCIALI**

- 1) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- 2) È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **ARTICOLO 18 – SCIoglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di

liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ARTICOLO 19 – RINVIO (Norme finali)**

- 1) Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

*Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e art. 26 DLgs 105/2018*

*In originale firmato:*

Il Segretario

Il Presidente

Elena Roberta Gaiani

---